

ACCREDIA

PIANO TRIENNALE 2021 / 2023 PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE

ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO

1. Inquadramento di ACCREDIA ai fini della Normativa Anticorruzione

ACCREDIA adotta il presente Piano (a seguire PTC) su base volontaria, come integrazione al Modello Organizzativo in vigore secondo il D. Lgs. 231/01. ACCREDIA, infatti, rientra, ai fini dell'applicazione dell'attuale normativa nazionale anticorruzione, nella categoria di enti prevista dal comma 3 dell'articolo 2 bis del D. Lgs. 33/13, che così dispone, rispetto agli obblighi in materia di trasparenza: *"La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici"*.

Rispetto agli altri adempimenti anticorruzione, ACCREDIA fa riferimento a quanto decretato da ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione rispetto agli enti privati che rientrano nel campo di applicazione del citato art. 2 bis comma 3. In particolare, nella Delibera 1134 dell'8 novembre 2017, ANAC ha così delineato il profilo degli enti in questione rispetto alla normativa anticorruzione:

- i. solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico (tra cui non rientra ACCREDIA) sono tenuti alla trasparenza rispetto al complesso della loro organizzazione e della loro attività, mentre gli altri enti interessati dalla normativa anticorruzione (tra cui ACCREDIA) sono tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolto (quindi il solo processo di accreditamento, nel caso di ACCREDIA);
- ii. gli obblighi in materia di trasparenza riguardano sia i dati e i documenti pubblicati sul sito, che l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato per gli ulteriori dati e documenti;
- iii. l'obbligo di adottare il Piano Triennale Anticorruzione riguarda solo gli enti che rientrano nel comma 1 dell'art. 2 bis. Gli enti che rientrano nel comma 2 (quindi non ACCREDIA) sono tenuti ad adottare un Modello Organizzativo secondo il Decreto 231 ed integrarlo con le misure indicate nel PNA, Piano Nazionale Anticorruzione. Gli enti che rientrano nel comma 3 (tra cui ACCREDIA) e che ANAC definisce "le società soltanto partecipate" sono esclusi dall'ambito di applicazione delle misure anticorruzione diverse dalla trasparenza e quindi non sono tenuti né ad adottare un Piano triennale anticorruzione né a nominare un Responsabile Anticorruzione;
- iv. in ogni caso, per le società soltanto partecipate gli obblighi di trasparenza, secondo quanto stabilito da ANAC nella Delibera in questione, sono limitati ai pochi adempimenti richiesti dall'Allegato 1 alla Delibera, essendo invece tali enti esonerati dall'obbligo delle ulteriori misure previste dal Decreto 33 sulla trasparenza;

- v. pur essendo gli enti di cui al comma 3 esonerati dagli obblighi anticorruzione, ANAC invita le amministrazioni che vigilano su tali enti a promuovere comunque, su base volontaria, l'adozione da parti di tali enti di Modelli Organizzativi conformi al Decreto 231 e di protocolli di legalità diretti a regolamentare le attività riconducibili all'interesse generale.

Da ciò consegue pertanto che:

- a) ACCREDIA è esonerata da tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 39/2013;
- b) ACCREDIA è esonerata dalla generalità degli obblighi previsti dal D. Lgs. 33/2013, tranne per le misure previste anche per le "società soltanto partecipate" e richiamate nell'Allegato 1 della Delibera 1134;
- c) la figura del Responsabile Anticorruzione non è riferibile ad ACCREDIA;
- d) il presente Piano fa parte invece del Modello Organizzativo di ACCREDIA e contiene protocolli volontari di legalità connessi all'attività di pubblico interesse svolta dall'ente nazionale di accreditamento;
- e) la vigilanza sull'adeguatezza e sull'applicazione del Piano rientra naturalmente nei compiti propri dell'Organismo, quale soggetto deputato dalla legge (D. Lgs. 231/01) alla verifica sul Modello Organizzativo aziendale, senza che ciò comporti in alcun modo l'estensione all'OdV delle funzioni proprie del Responsabile Anticorruzione, figura che non occorre istituire in ACCREDIA.

2. Applicazione da parte di ACCREDIA dei principi anticorruzione contenuti nel PNA

Il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) prevede per i soggetti pubblici una serie di principi anticorruzione che ACCREDIA, fatta esclusione per quelli non compatibili con la propria natura giuridica e la propria organizzazione, ha applicato su base volontaria.

Il Modello Organizzativo di ACCREDIA, in vigore fin dalla costituzione dell'ente, è stato integrato a partire dal 2015 con misure dirette ad attuare i seguenti principi anticorruzione definiti nel PNA:

- adozione dei piani anticorruzione triennali;
- adempimenti di trasparenza;
- codici di comportamento;
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

3. Misure anticorruzione adottate da ACCREDIA su base volontaria

ACCREDIA, pur non essendo tenuta in base alla normativa anticorruzione ad adottare le misure ulteriori rispetto agli obblighi di trasparenza, ha comunque deciso, fin dal 2015, di orientare la gestione della propria

attività alle Buone Prassi previste sia dal Decreto 231 che dalla normativa anticorruzione, provvedendo in particolare a:

- adottare, fin dalla sua costituzione, un Modello Organizzativo ed un Codice Etico e di Condotta conformi al D. Lgs. 231/01;
- adottare nel 2017 una nuova edizione del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Condotta, definiti tenendo conto di alcune delle indicazioni contenute nella Norma UNI ISO 37001:2016 sulla prevenzione ed il contrasto della corruzione;
- adottare fin dal 2015 un Piano Triennale Anticorruzione, contenente numerosi protocolli di legalità, nonché un Piano Triennale per la Trasparenza;
- emettere ogni triennio una nuova edizione del Piano Anticorruzione, approvata dal Consiglio Direttivo;
- attribuire all'OdV costituito secondo il Decreto 231 anche il compito di vigilare sulle misure anticorruzione;
- attribuire all'OdV il compito di redigere ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del Piano Triennale Anticorruzione, che viene presentata al Consiglio Direttivo unitamente alla relazione sulle attività annuali dell'OdV;
- revisionare i documenti più significativi rispetto al processo di accreditamento (che è l'unica attività di pubblico interesse svolta da ACCREDIA) tenendo conto delle indicazioni formulate dall'OdV anche ai fini della prevenzione del rischio di corruzione (es. Convenzione Quadro con gli Ispettori/Esperti Tecnici, Questionario di Customer Satisfaction per i soggetti accreditati, Regolamento interno del personale, indicazioni rispetto alla gestione degli Esperti Tecnici per le verifiche all'estero...).

Più in dettaglio, gli specifici protocolli di legalità adottati da ACCREDIA fin dall'avvio del sistema volontario anticorruzione, anche su istanza dell'OdV, e tuttora in corso di validità, sono i seguenti:

- 1) emissione di una procedura di gestione della piccola cassa, diretta a tenere sotto controllo la presenza e la gestione del denaro contante, potenzialmente utilizzabile per attività corruttive;
- 2) previsione e svolgimento di un incontro annuale tra OdV e Collegio Sindacale, diretto a condividere le informazioni relative a possibili rischi di attività illecite all'interno dell'ente;
- 3) potenziamento del sistema ICT, con definizione di una dettagliata analisi rischi al riguardo e con sistematici audit affidati a un professionista qualificato;
- 4) svolgimento di audit da parte dell'OdV non solo presso gli uffici di ACCREDIA, ma anche in accompagnamento durante le verifiche presso i soggetti accreditati, diretto a verificare sul campo il rispetto del Codice Etico e di Condotta, contenente anche misure anticorruzione, a partire dall'emergenza Covid anche in modalità da remoto;
- 5) riesame delle norme interne in materia di conflitti d'interesse per gli Ispettori/Esperti Tecnici ACCREDIA, con revisione della relativa Convenzione;
- 6) definizione di una procedura per la selezione del personale ACCREDIA, diretta a dare evidenza del rispetto dei criteri fissati dall'ente per l'accettazione di nuove risorse;

- 7) adozione di un software per la selezione degli Ispettori/Esperti Tecnici a cui affidare gli incarichi per attività di valutazione e diretta a garantire l'assenza di conflitti d'interesse con i destinatari dell'attività di ACCREDIA;
- 8) revisione del questionario di customer satisfaction rivolto ai soggetti accreditati, con l'inserimento di specifiche domande predisposte dall'OdV e dirette a far emergere eventuali condotte corruttive da parte del personale dell'ente;
- 9) adozione di un programma per la trasparenza conforme alle indicazioni di ANAC per le società soltanto partecipate;
- 10) verifica periodica della sezione "ACCREDIA Trasparente" sul sito web da parte degli addetti di ACCREDIA preposti alla gestione del sito Web;
- 11) adozione di una specifica analisi dei rischi corruttivi allegata al Modello Organizzativo, diretta a tenere sotto controllo non solo i rischi di reato presupposto, ma anche i rischi riconducibili in senso più ampio ad un concetto anche extrapenale di corruzione;
- 12) definizione di un regolamento disciplinare scritto contenente le misure sanzionatorie in caso di comportamenti degli addetti di ACCREDIA in violazione degli obblighi anticorruzione, sia per il personale dipendente che per i dirigenti;
- 13) svolgimento di audit periodici da parte dell'OdV sulla banca dati di ACCREDIA relativa a reclami e segnalazioni in tutti i Dipartimenti dell'ente, diretto ad individuare eventuali criticità riconducibili anche al rischio corruttivo;
- 14) svolgimento di attività di formazione rivolta agli Ispettori ed agli altri addetti di ACCREDIA sulla normativa anticorruzione e sul Modello Organizzativo dell'ente, compresa la formazione iniziale sul Piano Triennale Anticorruzione a cura dell'OdV per i nuovi assunti in tutti i Dipartimenti;
- 15) formazione del personale interno sui rischi connessi all'autoriciclaggio, al reato di traffico di influenze illecite e ai reati tributari, pure riconducibili al rischio di attività corruttive;
- 16) revisione dell'analisi dei rischi rispetto all'area dei reati societari e contro il patrimonio, essendo la gestione delle risorse finanziarie dell'ente attività riconducibile al rischio corruttivo, in particolare a seguito dell'introduzione nel 2019 e 2020 nel Decreto 231 di nuove fattispecie di reato in materia tributaria;
- 17) emissione di ulteriori protocolli rispetto all'area amministrativa, anche in accordo con il Collegio Sindacale;
- 18) revisione della procedura reclami e segnalazioni, con inserimento della possibilità di segnalazioni all'OdV anche in funzione anticorruzione;
- 19) estensione delle attività di audit dell'OdV a settori di attività in precedenza non oggetto degli accessi dell'Organismo, con un campionamento idoneo a coprire le attività dei tre Dipartimenti;
- 20) convocazione di un team di giuristi, con il compito di redigere un parere sulla natura pubblicistica dell'accreditamento e le conseguenze rispetto alle diverse figure professionali presenti all'interno dell'ente;
- 21) svolgimento continuativo di verifiche sulle misure anti-Covid adottate da ACCREDIA e sulla gestione dei casi critici;

22) partecipazione sistematica del DPO alle attività dell'OdV (riunioni, audit, formazione del personale, aggiornamento della documentazione dell'ente) per tutti gli aspetti di comuni interesse.

Tali misure, che costituiscono protocolli di legalità anche ai fini della normativa anticorruzione per le società soltanto partecipate, sono state tutte correttamente attuate ed hanno contribuito a rafforzare i presidi anticorruzione dell'ente nazionale di accreditamento.

Va altresì sottolineato che il processo di accreditamento (che, si ripete, costituisce l'unica attività di pubblico interesse svolta da ACCREDIA) è, fin dalla costituzione di ACCREDIA, puntualmente regolamentato ai sensi della normativa tecnica internazionale sull'accREDITAMENTO e sistematicamente vigilato dagli Organismi internazionali preposti al controllo sulle attività dei vari enti nazionali di accREDITAMENTO, nonché dalla pubblica amministrazione italiana che, con le forme previste dalla relativa legislazione nonché dallo Statuto di ACCREDIA, svolge una costante attività di vigilanza sul processo di accREDITAMENTO, compresa la definizione delle condizioni economiche applicate ai soggetti accREDITATI.

4. Applicazione da parte di ACCREDIA delle prescrizioni ANAC in materia di trasparenza

ACCREDIA ha provveduto tempestivamente a conformarsi ai requisiti dell'Allegato 1 bis alla delibera ANAC, in base al quale è stata pubblicata sul sito web di ACCREDIA una tabella riepilogativa dei vari adempimenti, secondo le seguenti indicazioni fornite dall'OdV che si riportano a seguire.

Informazioni previste dall'allegato 1	Misure poste in essere da ACCREDIA nella sezione trasparenza del sito web
n. 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili.	Inserimento di una descrizione generale dell'attività di accREDITAMENTO con link a tutti i riferimenti normativi per le varie tipologie di accREDITAMENTO e l'indicazione delle varie figure di ACCREDIA responsabili delle varie fasi del processo di accREDITAMENTO.
n.2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria.	Individuazione dei soggetti di ACCREDIA che intervengono nell'iter di accREDITAMENTO.
n. 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale.	Inserimento per ogni schema oggetto dell'accREDITAMENTO dei link per i contatti con l'ufficio competente, sia telefonici che mail.
n. 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale.	Il Dipartimento è l'organo competente anche per l'adozione del provvedimento finale.
n. 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano.	Gli interessati possono ottenere tutte le informazioni utilizzando il link per il contatto con il Dipartimento. Inoltre, ai CAB che hanno richiesto l'accREDITAMENTO viene assegnato un Funzionario Tecnico come punto di contatto a seguito di

	comunicazione via mail nella quale sono indicati i recapiti utili.
n. 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante.	I termini per la conclusione del procedimento di accreditamento sono quelli previsti dalla normativa tecnica e sono inseriti nei Regolamenti generali già pubblicati sul sito.
n. 7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione.	Il provvedimento di accreditamento non può essere sostituito da silenzio assenso o autocertificazione.
n. 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.	ACCREDIA consente a tutti gli interessati di effettuare reclami e segnalazioni attraverso la compilazione del modulo pubblicato sul sito web. Inoltre, ACCREDIA prevede in conformità alla normativa tecnica internazionale, gli strumenti di tutela amministrativa per l'impugnazione delle decisioni adottate nel corso dell'iter di accreditamento (sezione "sanzioni e ricorso"). I Regolamenti sono pubblicati sul sito web.
n. 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione.	Il sito web prevede, per alcuni schemi, il link per accedere al servizio di accreditamento in modalità telematica.
n. 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.	Inserimento sul sito di una specifica sezione relativa alle modalità operative per i pagamenti rispetto al processo di accreditamento, sia per la determinazione dei corrispettivi che per la loro effettiva riscossione, con indicazione dei codici IBAN.
n. 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.	L'iter di accreditamento, regolato dalla normativa tecnica internazionale, non prevede un potere sostitutivo.

n. 12) Per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni.	Nel modello di domanda di accreditamento per ogni schema sono individuati e pubblicati sul sito i documenti e le informazioni necessari.
n. 13) Per i procedimenti ad istanza di parte, uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.	Sul sito sono pubblicati tutti i punti di contatto.

Sempre in materia di trasparenza, si evidenzia come solo alcune disposizioni della legge 241/90 siano riferibili all'attività di ACCREDIA, come è stato rilevato, anche in condivisione con l'OdV, con riferimento ad alcuni quesiti e richieste formulati nel tempo su questo punto.

Si richiama a tal proposito, in quanto rilevante rispetto al campo di applicazione del presente Piano, l'orientamento formulato dalla Direzione di ACCREDIA previa consultazione dell'OdV:

ACCREDIA è un soggetto di diritto privato senza scopo di lucro che, in base al Regolamento 765/2008, svolge un ruolo di Pubblica Autorità nell'interesse generale.

In quanto associazione partecipata, come risulta dalla classificazione operata da ANAC ai fini anticorruzione, ACCREDIA è tenuta a garantire la trasparenza in ordine alla propria attività nelle forme dell'accesso civico, che sono addirittura più stringenti del diritto di accesso agli atti, codificato dalla legge 241/90, sicché ACCREDIA, in forza delle procedure attualmente vigenti e ben documentate nel proprio sito web, garantisce a tutti gli interessati l'accesso alle informazioni.

Differente è il discorso sull'applicabilità ad ACCREDIA delle norme sul procedimento amministrativo previste dalla medesima legge 241/90. Come indicato nelle conclusioni del Position Paper sulla natura giuridica di ACCREDIA, approvato dal Consiglio Direttivo dell'ente "l'accREDITamento rilasciato da ACCREDIA non è qualificabile come provvedimento amministrativo, quindi non rientra nella giurisdizione dei TAR e l'iter di accREDITamento non è un procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990".

Ciò è ormai suffragato da costante giurisprudenza sull'attività di certificazione nel settore regolamentato. Al riguardo si cita la sentenza 5 aprile 2019, n. 9678 della Corte di Cassazione Civile Sezioni Unite che, proprio a tale proposito, ha evidenziato che "gli organismi privati esercitano la loro attività sotto la sorveglianza attiva dell'Autorità pubblica competente, che è in ultimo luogo responsabile dei loro controlli e delle loro decisioni. Il ruolo ausiliario e preparatorio attribuito agli organismi privati dal regolamento non può essere considerato una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri".

Stante perciò la particolare natura giuridica di ACCREDIA e la recente giurisprudenza, anche di Cassazione, sulla natura giuridica delle attività di certificazione e di accREDITamento quali atti di diritto privato regolati da un contratto di natura privatistica, quantunque qualificati in taluni casi come pre-condizione per beneficiare di una successiva autorizzazione amministrativa, rilasciata dalle competenti autorità pubbliche, può certamente concludersi che ACCREDIA è tenuta a rispettare l'obbligo della trasparenza amministrativa e garantire ai soggetti interessati l'accesso agli atti, mentre ad essa non possono applicarsi le norme sul procedimento amministrativo contenute nella legge 241/90 e quindi ACCREDIA non è assoggettabile

all'articolo 2 della legge 241/90, dal momento che tale norma regolamenta l'iter di formazione del provvedimento amministrativo, categoria giuridica nella quale non può essere ricompreso alcun atto posto in essere da ACCREDIA.

5. Analisi dei rischi di corruzione, anche con riferimento al nuovo reato del traffico di influenze illecite

Il presente paragrafo del PTC contiene la valutazione dei rischi di corruzione riferibili ad ACCREDIA e costituisce quindi un importante parametro per la valutazione dell'adeguatezza delle misure di contrasto alla corruzione attualmente in vigore all'interno dell'ente.

Il paragrafo costituisce anche l'analisi dei rischi di commissione dei reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/01, anche alla luce del reato del traffico d'influenze illecite introdotto dalla legge 9 gennaio n. 2019 n. 3 che contiene "misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ed introduce per l'ennesima volta negli ultimi anni nuove disposizioni in materia di contrasto alla corruzione.

Alcune delle nuove regole riguardano direttamente la materia della responsabilità degli enti ai fini del decreto 231, dal momento che nel novero dei reati presupposto la legge 3 introduce il reato (peraltro riformulato in modo significativo) del traffico di influenze illecite, attualmente regolato dal nuovo art. 346 bis del codice penale. La legge ha peraltro abrogato il reato di millantato credito (che era contenuto nell'art. 346 del codice penale e che non era richiamato dal decreto 231) inserendone la fattispecie all'interno del riformulato traffico di influenze illecite.

Il testo della norma è il seguente:

Art. 346-bis cod. pen.: traffico di influenze illecite.

1) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2) La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3) La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4) Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5) Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Essendo stato inserito tra i reati presupposto, occorre considerare nel Modello 231 il relativo rischio è verificare che le misure di controllo già esistenti siano adeguate anche rispetto alla nuova fattispecie criminale. Diversamente il Modello, anche su istanza dell'Organismo di Vigilanza, dovrà prevedere nuovi protocolli in relazione ai rischi ulteriori connessi al nuovo reato.

A tale riguardo, si osserva che la persona fisica che può commettere il traffico di influenze illecite può ricoprire due posizioni differenti:

a) può essere il mediatore illecito tra il pubblico ufficiale ed il privato finanziatore; b) può essere il privato finanziatore che accetta la mediazione illecita di un terzo.

In entrambi i casi, se la persona fisica ha agito in qualità di apicale o sottoposto dell'ente, perseguendo l'interesse o il vantaggio di quest'ultimo, il reato dell'agente potrà generare responsabilità 231 per la persona giuridica. Per questa ragione, nell'aggiornamento del Modello Organizzativo da predisporre a seguito dell'entrata in vigore della legge 3/19, si dovranno considerare gli eventuali rischi connessi alle due diverse posizioni che la persona fisica può ricoprire, rispetto all'ipotesi astratta di commissione del nuovo reato del traffico d'influenze illecite.

In particolare per gli enti privati che, in ragione dell'attività svolta, intrattengono frequenti rapporti con le amministrazioni pubbliche, occorrerà prestare attenzione ai rapporti con i consulenti ai quali sia affidata l'intermediazione nei rapporti con i pubblici funzionari: nel Modello si dovranno pertanto prevedere procedure chiare per l'affidamento di tali incarichi e per il controllo sull'operato di costoro.

Altro elemento da tenere in adeguata considerazione è che il nuovo reato si consuma non solo con la corresponsione (o la promessa di corresponsione) al mediatore di una somma di denaro o di un vantaggio patrimoniale, ma di qualunque utilità allo stesso mediatore o anche ad un terzo da costui indicato (ad esempio un'assunzione o un contratto di consulenza a favore di terzi indicati dal mediatore potrebbero essere apprezzati dal giudice penale come utilità collegate al traffico d'influenze).

Occorre poi sottolineare che la legge 3, oltre ad introdurre il nuovo reato presupposto del traffico di influenze illecite, ha inasprito le sanzioni interdittive già previste dal decreto 231 per i reati contro la pubblica amministrazione.

Altra novità importante ai fini del Modelli 231 è che il reato di corruzione tra privati (al pari dell'istigazione alla corruzione tra privati) non sarà più procedibile solo a querela di parte, il che ne limitava notevolmente l'efficacia operativa, ma sarà procedibile anche d'ufficio. Tale modifica renderà quindi molto più rilevante per gli enti privati il rischio di responsabilità 231 per la corruzione tra privati, considerando che si tratta di un reato (anch'esso di recente riformulazione) che può comprendere un numero molto esteso di comportamenti da parte degli addetti, soprattutto apicali, degli enti privati, non più nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione ma più in generale nei rapporti con gli altri contraenti privati (si pensi alla gestione dei fornitori) ed anche nei rapporti intraziendali, ad esempio per quanto riguarda la progressione delle carriere e l'attribuzione degli incarichi.

Dall'analisi delle recenti novità anticorruzione, pertanto, emerge un chiaro orientamento del legislatore degli ultimi anni, anche sulla spinta del diritto comunitario e delle convenzioni internazionali, verso il costante allargamento della responsabilità ai sensi del decreto 231 delle persone giuridiche, che riguarda ormai non solamente le tassative ed eccezionali ipotesi di "crimini d'impresa" previste nella formulazione originaria del decreto del 2001, ma la quasi totalità delle decisioni di chi gestisce l'ente. Sarà necessario tenere conto di questa premessa per accelerare l'adeguamento al decreto, sia attraverso la redazione (o

revisione) dei Modelli, sia attraverso l'attivazione e l'effettiva partecipazione alla vita dell'ente degli Organismi di Vigilanza, che sono ormai sempre più al centro del sistema dei controlli aziendali.

A tale riguardo, occorre premettere che i rischi riferibili alla corruzione sono estremamente contenuti e configurabili solo in via puramente teorica, giacché:

- ACCREDIA non utilizza di regola denaro pubblico sicché non sono configurabili i reati presupposto d'indebita percezione e malversazione ai danni della PA, ad eccezione di compensi corrisposti dalla Comunità europea in modo diretto (ad esempio: progetti twinning, o taiex) ed indiretto (ad esempio: remunerazione dei peer assessment e partecipazione di rappresentanti ACCREDIA in Comitati EA, che sono finanziate direttamente dal budget della Commissione europea). Tali introiti sono commisurati a parametri oggettivi stabiliti dalla Comunità Europea, sicché non sono riferibili a rischi di reato presupposto attraverso la possibile falsificazione dei documenti o la rappresentazione di notizie non veritiere;
- i rapporti economici con i soggetti accreditati (CAB) sono regolamentati con tariffe standard, oggetto di verifica anche da parte della Commissione di Sorveglianza Interministeriale;
- il processo di accreditamento, unico ambito riconducibile all'interesse generale, è puntualmente disciplinato dalla normativa tecnica internazionale, che prevede anche un rigoroso meccanismo di controllo sull'operato degli enti nazionali di accreditamento;
- ACCREDIA è sottoposta alla vigilanza di una Commissione di Sorveglianza Interministeriale;
- non si sono mai verificate criticità, nella storia dell'ente, rispetto a possibili episodi corruttivi.

La quantificazione del rischio viene espressa in termini numerici, applicando l'indicatore sintetico $I \times P = \text{Impatto} \times \text{Probabilità}$.

Questa scelta è ritenuta opportuna per facilitare l'individuazione in concreto del livello di rischio e quindi anche la necessità di misure preventive adeguate al livello di rischio.

Definizione della Probabilità

L'indicatore P rappresenta la probabilità con cui il rischio di commissione della condotta illecita può manifestarsi.

La probabilità viene quantificata in base a due elementi:

- valutazione in astratto rispetto alle caratteristiche dell'attività di ACCREDIA;
- valutazione in concreto rispetto alle risultanze oggettive di cui l'ente dispone (ad esempio statistiche in vigore, eventuali segnalazioni o denunce ricevute e risultati degli audit sia interni che dell'OdV).

La modifica di taluni di questi elementi determinerebbe quindi la necessità di revisione dell'analisi dei rischi. Sulla base di tale premessa, si è utilizzata la seguente griglia per quantificare la probabilità nel range da 1 a 3.

Valutazione della probabilità del rischio		
Livello di probabilità del rischio	Criterio	Valore assegnato
Bassa	Poco probabile in astratto che si verifichi e non sono noti gravi incidenti nell'ultimo triennio	1
Media	Probabile in astratto che si verifichi ma non si sono verificati gravi incidenti nell'ultimo triennio	2
Alta	Probabile in astratto che si verifichi e si sono verificati gravi incidenti nell'ultimo triennio	3

Definizione dell'Impatto

L'impatto costituisce la ricaduta del reato sull'attività dell'ente in relazione alla sua gravità (non solo valutata in sé e rispetto alle sanzioni penali in vigore, ma anche alla luce dei principi comportamentali che ispirano l'attività di ACCREDIA, della particolare rilevanza pubblicistica della sua attività e dell'importanza degli interessi economici e sociali connessi alla corretta azione dell'ente unico nazionale di accreditamento, secondo l'approccio della legge Severino al concetto di corruzione).

Il livello di impatto non è stato giudicato in base alla mera gravità del reato rispetto all'entità della pena stabilita dal codice penale, ma anche in relazione alla capacità di una determinata condotta (quand'anche lecita sul piano legale) di porsi in contrasto alla mission di ACCREDIA ed alla capacità dell'ente nazionale di accreditamento di perseguire interessi di natura generale.

Sulla base di tale premessa, si è utilizzata la seguente griglia per quantificare l'impatto nel range da 1 a 3.

Valutazione dell'impatto del rischio		
Livello di impatto del rischio	Criterio	Valore assegnato
Basso	Il rischio non è riferibile alla violazione della legge né ad un significativo danno di reputazione, ma il suo verificarsi determina costi e disagi per le azioni di rientro.	1
Medio	Il verificarsi della situazione a rischio determina anche possibili conseguenze legali per l'ente o un danno di reputazione.	2
Alto	Il verificarsi della situazione a rischio determina anche la possibile commissione di reati presupposto.	3

Calcolo del rischio e conseguenti azioni da parte di ACCREDIA

In relazione al prodotto I x P l'indice di attenzione può essere fissato sulla base della seguente tabella.

Azioni previste per la Gestione del rischio in base alla quantificazione I x P		
Punteggio	Classificazione	Azioni previste
1	Residuale (accettabile)	Non occorre alcuna specifica azione e sono sufficienti i principi generali di comportamento contenuti nel Codice Etico e di Condotta.
2, 3	Basso (accettabile)	L'attività a rischio dev'essere regolamentata attraverso specifiche norme interne di comportamento (Regolamenti, Procedure, Istruzioni Operative, Circolari, Delibere degli Organi...) dirette ad uniformare i comportamenti degli addetti di ACCREDIA coinvolti nell'attività.
4, 6	Alto (accettabile)	Occorre anche svolgere audit periodici da parte dell'OdV sulla specifica attività a rischio.
9	Molto alto (non accettabile)	L'attività a rischio non può essere più svolta se non a seguito di azioni di rientro.

Nella successiva tabella s'individuano i possibili rischi corruttivi, le persone che prendono parte alle attività a rischio, l'impatto, la probabilità e le azioni di miglioramento per i rischi classificati come "alto" e "molto alto".

Tabella dei Rischi

DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA SGRADITA	ADDETTI ACCREDIA CHE POTREBBERO REALIZZARE LA CONDOTTA ILLECITA	I	P	IP	CONTROMISURE ADOTTATE DA ACCREDIA
utilizzo di denaro contante dell'associazione per scopi illeciti (es. pagare una tangente).	Tutti gli addetti che hanno accesso alla cassa.	3	1	3 (basso)	Procedura gestione cassa.

DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA SGRADITA	ADDETTI DI ACCREDIA CHE POTREBBERO REALIZZARE LA CONDOTTA ILLECITA	I	P	IP	CONTROMISURE ADOTTATE DA ACCREDIA
acquisti da parte di ACCREDIA per attività non effettivamente erogate, oppure a prezzi superiori a quelli di mercato.	Tutte le persone con potere di decidere acquisti ed il personale amministrativo, rispetto alle operazioni materiali.	2	1	2 (basso)	Procedura acquisti.
pressioni da parte di un auditor su un CAB dirette a sollecitare una promessa di utilità in cambio di un rapporto di audit favorevole.	Ispettori/Esperti Tecnici ACCREDIA.	3	1	3 (basso)	Procedura reclami. Questionario ai CAB Comportamenti degli Ispettori/Esperti Tecnici.
invio ad un CAB di un auditor in conflitto d'interessi.	Funzionario Tecnico Segreteria Tecnica/Programmazione	2	1	2 (basso)	Software per l'assegnazione degli incarichi.
redazione da parte dell'Ispettore di un rapporto di verifica non veritiero, allo scopo di agevolare il CAB.	Ispettori ACCREDIA	3	1	3 (basso)	Criteri per la selezione degli Ispettori e l'assegnazione degli incarichi.

DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA SGRADITA	ADDETTI ACCREDIA CHE POTREBBERO REALIZZARE LA CONDOTTA ILLECITA	I	P	IP	CONTROMISURE ADOTTATE DA ACCREDIA
					Convenzione Quadro Ispettori ed Esperti Tecnici.
assunzione di lavoratori privi delle capacità professionali necessarie, effettuata allo scopo di sdebitarsi nei confronti di soggetti terzi o comunque carpirne la benevolenza.	Direttore Generale Presidente	2	1	2 (basso)	Procedure per la selezione e la valutazione del personale.
mancato inoltro all'OdV di reclami o non conformità che potrebbero mettere in luce comportamenti scorretti del personale ACCREDIA.	Compliance Officer	2	1	2 (basso)	Procedura reclami. Audit periodici dell'OdV su reclami e segnalazioni.
mancata applicazione di provvedimenti disciplinari al personale ACCREDIA che ponga in essere comportamenti non corretti.	Direttore Generale	2	1	2 (basso)	Sistema sanzionatorio inserito nel Regolamento interno del personale.
Mancata denuncia alla pubblica autorità di un possibile comportamento illecito di un addetto ACCREDIA o di un destinatario dell'attività di accreditamento, nei casi in cui ci sia obbligo di denuncia.	Direttore Generale Presidente Direttori di Dipartimento	2	1	2 (basso)	Criteri per la segnalazione di informazioni relative a possibili illeciti contenute nel presente PTC.

DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA SGRADITA	ADDETTI DI ACCREDIA CHE POTREBBERO REALIZZARE LA CONDOTTA ILLECITA	I	P	IP	CONTROMISURE ADOTTATE DA ACCREDIA
Partecipazione alle attività di ACCREDIA da parte di un soggetto non dipendente (es. Componente di un Organo, Ispettore libero professionista) sottoposto a procedimenti giudiziari nell'ambito professionale,	Direttore Generale Presidente Direttori di Dipartimento	2	1	2 (basso)	Obbligo di segnalazione all'OdV, allo scopo di verificare eventuali azioni (es. sospensione o limitazione dell'incarico, controlli ulteriori...).
Stipula da parte di ACCREDIA di contratti di lavoro dipendente o affidamento di incarichi retribuiti con dipendenti pubblici, i quali siano stati provvisti di poteri autoritativi o negoziali nei rapporti con ACCREDIA nel triennio precedente (cd. pantouflage, sanzionato dal D. Lgs. 165/2001).	Presidente Direttore Generale	3	1	3 (basso)	Necessità di autorizzazione da parte della PPAA di appartenenza per singoli incarichi retribuiti. Segnalazione all'OdV prima dell'assunzione di persone che nel triennio precedente hanno prestato servizio presso una PA.

Con specifico riferimento al traffico illecito d'influenze, l'analisi dei rischi viene formulata attraverso la seguente tabella:

DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA SGRADITA	ADDETTI ACCREDIA CHE POTREBBERO REALIZZARE LA CONDOTTA ILLECITA	I	P	IP	CONTROMISURE ADOTTATE DA ACCREDIA
<p>Un addetto ACCREDIA offre denaro o altre utilità (es. stipula di contratti a titolo oneroso con soggetti terzi indicati da costui) a un pubblico ufficiale Componente di un Organo ACCREDIA, affinché svolga attività di mediazione con l'amministrazione di appartenenza.</p>	<p>Apicali dell'ente</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>Procedura per la selezione del personale dipendente.</p> <p>Procedura per la qualifica di Ispettori ed Esperti Tecnici.</p> <p>Procedura per gli approvvigionamenti di beni e servizi.</p> <p>Divieto di operazioni in contante.</p> <p>Oltre a tali contromisure, l'OdV reputa opportuno introdurre un ulteriore presidio, attraverso la segnalazione all'OdV di tutti i casi in cui un soggetto che ha rapporti economici con ACCREDIA sia stato indicato da un pubblico ufficiale componente di un organo ACCREDIA.</p>

DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA SGRADITA	ADDETTI DI ACCREDIA CHE POTREBBERO REALIZZARE LA CONDOTTA ILLECITA	I	P	IP	CONTROMISURE ADOTTATE DA ACCREDIA
<p>Il CAB, come soggetto privato sottoposto all'autorità di ACCREDIA, offre una utilità al Direttore di Dipartimento o ad altro apicale di ACCREDIA affinché eserciti pressioni sull'Ispettore (o il Team Ispettivo) incaricato della verifica presso il CAB per condizionarne l'esito finale.</p>	<p>Apicali dell'ente</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>Codice Etico e di Condotta.</p> <p>Procedura per il whistleblowing che consente all'ispettore di segnalare eventuali pressioni ricevute da un apicale ACCREDIA.</p> <p>Criteri per la composizione dei Team di Auditor ACCREDIA nelle verifiche in sede.</p>
<p>Un CAB si rivolge a un Componente di un Organo ACCREDIA, offrendogli una qualsiasi forma di utilità, affinché svolga mediazione con altri Organi o addetti di ACCREDIA diretta a condizionare le decisioni sull'accreditamento.</p>	<p>Componenti degli organi</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>Procedura per il whistleblowing che consente a ciascuno di segnalare eventuali pressioni o tentativi di condizionamento.</p> <p>I componenti del CSA non possono avere rapporti di qualunque tipo con i soggetti accreditati o accreditandi.</p>

Dall'analisi dei rischi emerge che nessun rischio riferibile alla corruzione supera il livello "basso", anche con riferimento alle valutazioni riferite al traffico di influenze illecite, e che comunque, per tutti i rischi considerati, sono attualmente in vigore specifiche regole di comportamento, anche per effetto delle misure anticorruzione adottate nel triennio 2015/2017.

L'OdV, in ogni caso, pur non superando alcun rischio il livello "basso", svolge periodicamente audit anche sulle misure anticorruzione definite sia nel Modello Organizzativo che nel presente Piano.

6. Criteri adottati da ACCREDIA per le segnalazioni all'autorità pubblica

Il Parere sulla natura giuridica dell'attività di accreditamento approvato dal Consiglio Direttivo di ACCREDIA, del quale il presente paragrafo del PTC costituisce attuazione, ha ritenuto che gli addetti di ACCREDIA, in taluni ambiti della propria attività, possano essere configurati quali incaricati di pubblico servizio.

Si richiamano a tale scopo due importanti riferimenti normativi:

a) Articolo 331 cpp: Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362].

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

b) Articolo 362 cp: Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.

Ciò premesso, è obiettivo del presente paragrafo definire i criteri di riferimento per la gestione delle informazioni di possibile rilievo penale che potrebbero scaturire dagli audit condotti da ACCREDIA presso i CAB, o a seguito di segnalazioni, o che in qualunque altro modo vengono a conoscenza di ACCREDIA, ad esempio attraverso i mass media.

Va in primo luogo premesso che l'obbligo di denuncia riguarda le sole notizie di reato perseguibili d'ufficio che l'incaricato di pubblico servizio abbia conosciuto nell'esercizio o a causa delle funzioni.

Ciò porta ad escludere la possibilità, per ACCREDIA, di entrare nel merito della conformità da parte dei CAB a requisiti cogenti che non siano direttamente connessi allo scopo della verifica di accreditamento (e conseguentemente di riferire agli Organi competenti possibili violazioni in tal senso).

Sul punto, si può richiamare di seguito quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti circa il comportamento che devono tenere gli Ispettori ACCREDIA a fronte di requisiti cogenti potenzialmente violati ed in ogni caso:

- eventuali violazioni riscontrate dagli Ispettori su requisiti cogenti che non rientrano nello scopo dell'audit, non dovranno essere riportate nel rapporto di verifica;
- eventuali violazioni riscontrate dagli Ispettori su requisiti cogenti collegati allo scopo dell'audit, dovranno essere segnalate come commenti, per sollecitare il CAB interessato a tenere sotto controllo questi aspetti durante i successivi audit;
- eventuali violazioni riscontrate dagli Ispettori su requisiti cogenti rientranti nello scopo dell'audit, dovranno essere segnalate come NC.

Infatti, quand'anche l'addetto ACCREDIA sia da considerare incaricato di pubblico servizio, ciò potrebbe valere solo rispetto alle informazioni, raccolte durante l'audit o in una fase differente del processo di accreditamento, rientranti direttamente nel campo di applicazione delle attività di accreditamento. In tutti gli altri casi, vige al più la facoltà dell'addetto di ACCREDIA, propria di qualunque privato cittadino, di presentare segnalazioni alla pubblica autorità nelle forme previste dalla legislazione in vigore.

La giurisprudenza penale infatti, ha più volte chiarito che, affinché sorga l'obbligo di denuncia, la cui finalità è quella di consentire all'autorità giudiziaria di promuovere l'azione penale, è necessario che la conoscenza del fatto criminoso avvenga nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio e quindi "in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate" (Cass. n. 8937/2015; Cass. n. 26081/2008) e comunque "in dipendenza dell'attività svolta" (Pret. Ragusa, 7.10.1996). Se però il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio "abbia notizia del reato in situazioni differenti, l'obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denunciare propria di qualsiasi cittadino" (Cass. n. 3534/2008).

Parimenti, si ritiene necessario ribadire che il personale di ACCREDIA non ha alcun titolo per entrare nel merito dei comportamenti delle organizzazioni destinatarie dei servizi dei CAB, con le quali gli addetti ACCREDIA vengono a contatto, ad esempio durante le verifiche in accompagnamento. Tali soggetti non sono destinatari dell'attività di ACCREDIA, sicché non potrebbe essere mai configurabile un obbligo di segnalazione alla pubblica autorità di violazione di requisiti cogenti da parte di costoro.

Per quanto invece attiene al procedimento da seguire per la gestione delle informazioni di possibile rilievo penale scaturite dagli audit ACCREDIA, si prevede il seguente iter procedimentale:

- a) Se l'informazione di possibile rilievo penale viene raccolta durante l'audit presso il CAB, come può accadere il più delle volte, le relative evidenze vengono riportate dall'Ispettore ACCREDIA sulla documentazione relativa all'attività di audit. Se l'informazione non fosse pertinente all'oggetto dell'audit, infatti, ci si troverebbe fuori dall'obbligo di denuncia e quindi dall'ambito di applicazione del presente protocollo.

L'Ispettore che ha evidenziato tali informazioni sui documenti relativi all'audit presso il CAB avvisa immediatamente a mezzo mail il Responsabile di Area e/o il Direttore di Dipartimento e/o il ViceDirettore di Dipartimento, segnalando la gravità ed eccezionalità del caso, anche per consentire la tempestiva gestione della criticità (eventualmente la mail può essere anticipata o seguita da una telefonata di chiarimento).

Se, in base alle proprie competenze settoriali, le persone coinvolte non ritengono di escluderne la possibile rilevanza penale, chiamano immediatamente in causa il Direttore Generale e

congiuntamente decidono le modalità d'intervento; prima di una eventuale segnalazione alla competente autorità viene data informativa al Presidente dell'OdV.

- b) Se l'informazione viene acquisita al di fuori dell'attività di audit presso il CAB (es: segnalazioni o reclami che riportano evidenze inconfutabili) l'addetto ACCREDIA che la riceve la segnala immediatamente al Responsabile di Area e/o al Direttore di Dipartimento e/o al ViceDirettore di Dipartimento, che, in tutti casi, svolgono un primo esame delle informazioni ricevute: se, in base alle proprie competenze settoriali, non ritengono di escluderne la possibile rilevanza penale, chiamano immediatamente in causa il Direttore Generale e congiuntamente decidono le modalità d'intervento informandone l'addetto ACCREDIA che ha ricevuto la segnalazione, per il quale ovviamente si applicano al massimo grado i principi di riservatezza e di tutela del whistleblowing. Prima di una eventuale segnalazione alla competente autorità viene data informativa al Presidente dell'OdV.

In merito agli strumenti d'indagine che gli addetti ACCREDIA possono utilizzare durante gli audit presso i CAB, va premesso che il corretto assolvimento del ruolo proprio dell'Ente Nazionale di Accreditamento richiede che gli audit presso i CAB siano svolti con modalità diligenti ed omogenee, soprattutto con riferimento agli strumenti di raccolta delle informazioni di possibile rilevanza legale. Occorre infatti tenere conto di tre diverse ipotesi di rischio, che il presente protocollo ha l'obiettivo di mitigare:

- negligente omissione della ricerca di informazioni idonee ad individuare possibili condotte illecite da parte dei CAB;
- abuso dei poteri d'indagine propri degli Ispettori/Esperti Tecnici ACCREDIA, con conseguenti violazioni sia della normativa tecnica di riferimento che degli obblighi legali e contrattuali verso i CAB;
- disomogeneità nelle tecniche e negli strumenti d'indagine utilizzati da parte dei singoli Ispettori/Esperti Tecnici ACCREDIA.

Con riferimento invece al rischio che l'audit venga svolto da personale non adeguato (carenza di competenza), si ricorda che l'attività è disciplinata da norme internazionali, e sottoposta a numerosi audit interni ed esterni specifici su quest'aspetto.

A tale scopo, si ritiene opportuno che, negli audit ACCREDIA, ove applicabile, siano verificate le fatture (ed evidenze di pagamento) emesse dai CAB verso le organizzazioni clienti, compresi i rimborsi spese, ovvero ricevute dai membri del Gruppo di Verifica, compresi i rimborsi spese.

Si ritiene invece che non sia consentito agli Ispettori ed Esperti Tecnici ACCREDIA assumere i seguenti comportamenti:

1. formalizzare rilievi o condurre indagini relative a normative che non rientrano nello scopo della verifica, dal momento che occorre condurre le verifiche e formalizzare gli eventuali rilievi solo a fronte dei requisiti di norme applicabili;
2. acquisire o valutare dati amministrativi non pertinenti con le attività di verifica (es: violazioni del diritto tributario);
3. acquisire o valutare dati sensibili riservati (es: dati sulle malattie dei dipendenti).

È invece possibile utilizzare come strumenti d'indagine, come anche confermato dallo IAF, il contatto diretto verso l'organizzazione, nonché verso l'Ispettore del CAB, per verificare se effettivamente la verifica è stata svolta come dichiarato dal CAB. Si reputa tuttavia opportuno che ciò avvenga solo in casi di particolare necessità e, se possibile, previo accordo con il Direttore di Dipartimento/Responsabile di Area.

Laddove prevista la verifica in accompagnamento, gli Ispettori ACCREDIA devono mantenere il ruolo di Osservatori (si veda il documento IAF MD 17), senza svolgere verifiche in autonomia staccandosi dal GVI dell'Organismo.

Per quanto attiene, infine, all'individuazione delle situazioni che rendono opportuna la presentazione di segnalazioni alla pubblica autorità (nelle forme previste dalla legislazione in vigore) si ritiene opportuna la segnalazione in questione da parte di ACCREDIA, in tutti gli schemi e settori, a fronte della presenza di evidenze scaturite dall'audit presso il CAB che siano tali da configurare un comportamento fraudolento da parte degli addetti del CAB, accompagnato da dolo e diretto ad alterare il risultato della verifica di accreditamento, rappresentando informazioni false o esibendo documenti contraffatti o comunque non veritieri.

Solo comportamenti del genere infatti, tenendo conto della rilevanza pubblicistica dell'accREDITAMENTO prevista dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, potrebbero assumere rilevanza penale, oltre che legittimare i normali provvedimenti sanzionatori propri di ACCREDIA (revoca, riduzione o sospensione dell'accREDITAMENTO). Si veda quanto previsto dalla norma ISO 17011:2017 in tema di fraudulent behaviour.

In ogni caso, l'opportunità di trasmettere segnalazioni all'Autorità competente non potrà che essere valutata caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze concrete, nel rispetto della legislazione in vigore, del principio della collaborazione con le amministrazioni competenti e comunque nell'osservanza dell'iter procedimentale previsto dal presente protocollo.

La logica caso per caso va applicata anche per ciò che concerne l'individuazione dell'Autorità alla quale destinare la segnalazione. In via generale, e premesso che il Presidente dell'OdV può consigliare il percorso più idoneo, si ritiene che per i CAB operanti in ambiti regolamentati la segnalazione di fatti di possibile rilevanza penale possa essere presentata direttamente all'Amministrazione che ha incaricato ACCREDIA di svolgere la propria attività ai fini della successiva autorizzazione Ministeriale, ed in particolare alle strutture che svolgono attività di sorveglianza del mercato (es.: ICQRF del MIPAAF; NOE presso il MATTM; DG Mercato del MiSE).

Si sottolinea inoltre, anche in relazione ad una serie di casi sottoposti nel tempo all'OdV di ACCREDIA, che l'inquadramento di un addetto dell'ente come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio non può essere definito in via generale, ma va esaminato in ogni caso specifico in relazione alla natura dell'atto in questione.

In via generale, comunque, si può ragionevolmente affermare che:

- rispetto all'iter di accREDITAMENTO, tale qualifica appartiene esclusivamente agli addetti ACCREDIA che prendono attivamente parte all'attività di accREDITAMENTO (Ispettori, Funzionari Tecnici, Componenti dei CSA), rivestendo gli altri atti, pure necessari sul piano procedimentale (ad esempio firma dei certificati di accREDITAMENTO), natura meramente formale di atto dovuto, che in quanto tale non attribuisce alcun potere decisionale alla figura che ne è investita;

- rispetto alle decisioni in materia gestionale (es. assunzione di un dipendente, definizione di accordi contrattuali con liberi professionisti o ditte fornitrici e così via) tale qualifica non potrebbe che appartenere alle persone in posizione apicali che, in base allo Statuto e all'organizzazione interna dell'ente, sono titolari dei relativi poteri decisionali.

Va infine osservato che gli Ispettori ACCREDIA, o altro dipendente o collaboratore di ACCREDIA, non sono in ogni caso inquadrabili come ufficiali di polizia giudiziaria (qualifica che può essere attribuita solo da una espressa disposizione legislativa), il che esclude pertanto la titolarità delle attribuzioni proprie di tale figura.

7. Soggetti coinvolti nell'applicazione del presente PTC

Il presente PTC coinvolge tutte le figure con ruoli di responsabilità all'interno di ACCREDIA.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di adottare il PTC e promuoverne eventuali aggiornamenti.

Le figure in posizione apicale (Presidente, Direttore Generale, Direttori di Dipartimento) hanno il compito di verificare che le misure previste nel PTC siano attuate nelle aree di rispettiva competenza.

Gli addetti di ACCREDIA hanno il compito di rispettare le misure di comportamento definite nel PTC e nei documenti ad esso collegati (es. Convenzioni, Regolamenti, Codice Etico e di Condotta).

Il Compliance Officer di ACCREDIA ha il compito di applicare le regole generali del sistema dell'ente anche al presente PTC (inserimento tra i documenti da gestire in forma controllata, formazione del personale, registrazione di non conformità in caso di violazione, svolgimento di audit interni, previsione di obiettivi misurabili rispetto all'attuazione del PTC).

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare, anche attraverso gli audit, l'adeguatezza del PTC ed il rispetto da parte delle funzioni apicali e non apicali, inserendo tali verifiche nel più generale monitoraggio sul Modello Organizzativo dell'ente.

Il DPO ha il compito di verificare il rispetto del GDPR per ogni attività dell'ente ed in particolare, per ciò che riguarda il presente Piano, fornire indicazioni per contemperare il trattamento dei dati personali acquisiti con il rispetto del principio di trasparenza posto alla base del sistema volontario anticorruzione adottato da ACCREDIA.

8. Percorsi formativi anticorruzione all'interno di ACCREDIA

L'Organismo di Vigilanza valuta le esigenze di formazione ed aggiornamento in materia anticorruzione del personale di ACCREDIA e concorda con la Direzione lo svolgimento di adeguate attività al riguardo.

La formazione anticorruzione si basa sui seguenti criteri generali:

- almeno 2 ore di formazione nel triennio per il personale interno e per gli Ispettori sul contenuto del presente PTC e dei successivi aggiornamenti;
- almeno 4 ore di formazione all'anno per il personale interno e per gli Ispettori su argomenti connessi al sistema anticorruzione (es. Modello 231, normativa penale, norma ISO 37001, presentazione delle procedure del Modello 231...);

- o almeno 1 ora di formazione iniziale per tutti i nuovi assunti, a cura del Presidente dell'OdV, su tutti i punti connessi al presente Piano;
- o la formazione viene svolta da Componenti dell'OdV o da Esperti approvati dall'OdV.

9. Codice di Comportamento Anticorruzione

Il PNA richiede, per i soggetti tenuti all'applicazione delle norme anticorruzione, l'adozione di specifici Codici di Comportamento.

ACCREDIA, che fin dalla propria costituzione ha adottato un Codice Etico e di Condotta nell'ambito del proprio Modello Organizzativo, ha ulteriormente revisionato il Codice Etico e di Condotta nel 2017, su istanza dell'OdV, proprio con l'obiettivo di completarne il testo con tutti i possibili riferimenti alla prevenzione della corruzione, anche in conformità con le indicazioni della norma UNI ISO 37001, più volte richiamata nell'attuale edizione del Codice Etico e di Condotta.

Inoltre, i documenti che regolamentano più in dettaglio specifici settori di attività o livelli del personale (es. Convenzione Quadro Ispettori/Esperti Tecnici, Regolamento Interno del Personale) sono stati revisionati, anche su indicazione dell'OdV, con ulteriori regole riferibili alla prevenzione della corruzione ed applicative dei principi generali anticorruzione contenuti nel Codice Etico e di Condotta.

In particolare, nel corso del precedente triennio è stato predisposto con la supervisione dell'OdV il Regolamento Dirigenti, in modo tale da prevedere un sistema sanzionatorio per violazioni del Modello coerente con la specifica normativa giuslavoristica applicabile ai Dirigenti d'azienda.

Il quadro complessivo delle regole in vigore all'interno dell'ente è quindi idoneo, allo stato attuale, a regolamentare in modo completo, dettagliato ed efficace tutte le condotte che possono essere collegate al rischio corruzione.

In ogni caso, si evidenzia il generale livello di adesione a tali regole da parte di tutto il personale, sia interno che esterno, di ACCREDIA. Non sono state registrate criticità rispetto alle norme interne anticorruzione, non sono stati riscontrati casi di violazione del Codice Etico e di Condotta, non sono state aperte azioni disciplinari per comportamenti corruttivi, non sono stati ricevuti reclami o segnalazioni in merito a comportamenti non corretti del personale dell'ente, nemmeno attraverso le specifiche domande inserite al riguardo nei questionari rivolti ai soggetti accreditati.

10. Relazione annuale sullo stato di avanzamento del presente

ACCREDIA ha previsto che il Presidente dell'OdV predisponga una relazione annuale, condivisa con gli altri Componenti dell'Organismo, con le indicazioni in merito allo stato di avanzamento del presente Piano, che viene presentata alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo dell'Ente.